

Milano, 1 marzo

# Le principali novità del decreto fiscale

Con la conversione in legge del decreto 193/2016 – decreto fiscale - sono diventate definitive tutte le novità introdotte durante l'iter parlamentare a vantaggio del contribuente: dall'estensione della rottamazione dei ruoli (cioè un elenco nominativo di soggetti debitori che viene compilato dagli enti impositori) anche al 2016 con una rateizzazione più ampia, alla ridefinizione delle regole per le comunicazioni IVA periodiche fino alla conferma - con qualche correzione - della voluntary disclosure bis.

Nei due passaggi parlamentari il testo originario del decreto si è arricchito di molte novità che riportiamo qui di seguito fornendo alcuni cenni sui principali punti d'interesse previsti dalla normativa:

- **Sulla riqualificazione energetica**

È prevista una detrazione dall'Irpef o dall'Ires ove vengano eseguiti interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017 ed è riconosciuta nel caso in cui le spese vengano sostenute per:

- Riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- Miglioramento termico dell'edificio;
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Inoltre, si segnala che se le spese sostenute interessano parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione sale al 70% per gli interventi sulla sua superficie lorda disperdente con un'incidenza superiore al 25% della stessa e al 75% per il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. Queste ultime ipotesi si applicano agli interventi effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre **2021**.

- **Sulla ristrutturazione edilizia**

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. Prorogato fino alla stessa data anche il **Bonus Mobili**, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10 mila euro per l'acquisto di mobili. In particolare, sono compresi nel Bonus Arredi i mobili e i grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (a titolo esemplificativo rientrano nell'agevolazione fiscale tavoli, sedie, letti, armadi, scrivanie, poltrone ecc..., mentre NON rientrano acquisti di porte, pavimentazioni, tendaggi ecc...)

È inoltre stata introdotta una detrazione d'imposta del 50%, per il periodo tra l'1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, per le spese che saranno sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità. In ultimo, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata pari al 10%.

- **Sulla deduzione degli ammortamenti**

Il super ammortamento o maxi ammortamento è una misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e consistente nell'agevolare gli investimenti produttivi delle imprese, grazie ad un'accelerazione del processo di ammortamento fiscale del cespite in oggetto. Il super ammortamento 2016 al 140% è una deduzione extra contabile: si tratta, in particolare, di una variazione in diminuzione della base imponibile su cui calcolare le imposte. Sono agevolati gli acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto a deduzione limitata effettuati:

- entro il 31.12.2017;
- entro il 30.06.2018, purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La Legge di Bilancio 2017 potenzia questo strumento prevedendo che il costo di acquisto sia maggiorato del 150% (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese.

Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40%.

Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:

- il bene possiede le caratteristiche tali da poter essere incluso nell'agevolazione fiscale;
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.

Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 e per quello successivo sono calcolati considerando l'imposta del periodo precedente, cioè quella che si sarebbe determinata in assenza di tali disposizioni circa il super ammortamento.

Restano esclusi dal super ammortamento i beni per i quali è previsto un coefficiente di

ammortamento inferiore al 6,5%, ovvero i fabbricati e le costruzioni;

Infine, da segnalare che le maggiorazioni del super ammortamento non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:

- il bene possiede le caratteristiche tali da poter essere incluso nell'agevolazione fiscale;
- il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura.

Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 e per quello successivo sono calcolati considerando l'imposta del periodo precedente, cioè quella che si sarebbe determinata in assenza di tali disposizioni circa il super ammortamento.

Restano esclusi dal super ammortamento i beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, ovvero i fabbricati e le costruzioni;

Infine, da segnalare che le maggiorazioni del super ammortamento non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

- **Voluntary disclosure bis**

La *voluntary disclosure* è una misura che permette, a chi detiene in modo illecito dei capitali all'estero, di regolarizzare la propria posizione attraverso una denuncia spontanea al fisco. Il ravvedimento operoso è un istituto tradizionale del nostro ordinamento tributario che permette ai contribuenti di sanare spontaneamente le violazioni tributarie commesse, fruendo di sanzioni ridotte. Requisito fondamentale per poter beneficiare dell'autodichiarazione è quello di non avere a proprio carico accertamenti avviati per attività e patrimoni detenuti all'estero. Tale procedura di collaborazione volontaria è stata introdotta dalla Legge 186/2014 e con il decreto legge 193/2016 la misura viene rinnovata sotto il nome di *voluntary disclosure bis*. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento - 24 ottobre 2016 - fino al 31 luglio 2017 sarà possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria a condizione che chi la richiede non se ne sia già avvalso in precedenza. Il contribuente dovrà

indicare tutte le attività illegalmente detenute all'estero e potrà auto liquidare il dovuto, usufruendo del beneficio delle sanzioni ridotte fino al 50%. È, infatti, possibile procedere spontaneamente all'autoliquidazione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2017 oppure in tre rate mensili di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2017. Se non dovesse provvedere spontaneamente il contribuente, l'Agenzia delle Entrate procederà a liquidare quanto dovuto, con aggravio degli oneri sanzionatori. Si ricorda che sono sanabili le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. Novità previste della *voluntary disclosure bis* 2017:

- 1) Se i contribuenti che si sono avvalsi della precedente *Voluntary* non avessero adempiuto agli obblighi di monitoraggio per gli anni 2014 e 2015, non possono essere sanzionati, qualora vi provvedano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, così da non dover effettuare la compilazione dei quadri reddituali e del quadro RW successivamente alla chiusura della procedura.
- 2) Sono previste due eccezioni all'impossibilità di accesso alla *voluntary disclosure bis* da parte degli aderenti alla prima procedura di

collaborazione volontaria. Tali eccezioni sono rappresentate dalla possibilità per i soggetti che hanno già partecipato alla precedente edizione della *Voluntary Disclosure* ai soli fini nazionali di presentare richiesta di accesso alla nuova procedura di *Voluntary* internazionale. Allo stesso modo, i soggetti che hanno già presentato entro il 30 novembre 2015 la *Voluntary Disclosure* internazionale possono avvalersi della *Voluntary bis*, limitatamente all'ambito nazionale.

- 3) Se la procedura ha ad oggetto contanti e valori al portatore, si presume che questi siano stati conseguiti a seguito di violazioni degli obblighi di dichiarazione commesse nel 2015 e nei quattro anni precedenti. Il contribuente ha la facoltà di dimostrare prova contraria. L'obiettivo risulta essere dunque quello di scongiurare la disparità di trattamento tra i primi aderenti e quelli attuali, cercando di favorire l'emersione di valori non ancora regolarizzati (quelli detenuti ad esempio nelle cassette di sicurezza).

Da ultimo è prevista la NON punibilità del reato di auto riciclaggio ex art. 648 ter. 1 del Cod. Penale.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: [info@sksavvocati.com](mailto:info@sksavvocati.com)

*La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.*